



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile del lavoro iscritta al n.6048/2017 R.G.L. promossa da:

ALLAIX FIORITO ass. avv. GIACOMO LESCA

parte ricorrente

c o n t r o

I.N.P.S. ass. avv. FERNANDO BAGNASCO

parte convenuta

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fiorito Allaix ha evocato in giudizio l'Inps, chiedendo: in via pregiudiziale di dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 24, comma 15 bis, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e successive modifiche e, conseguentemente, di sospendere il giudizio rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, affinché valuti la conformità di detta norma agli articoli 3 e 38 Cost.; in via principale e nel merito di accertare il suo diritto ad accedere al trattamento di pensione anticipata di cui all'articolo 24 comma 15 bis cit. con decorrenza dal 1/12/2013 e, conseguentemente, di condannare l'ente convenuto a corrispondergli i relativi arretrati oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Si è costituito in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

i fatti oggetto di causa sono pacifici e in ogni caso documentali:

- il ricorrente ha prestato attività lavorativa con conseguente versamento dei contributi previdenziali dall'1/6/71 al 30/9/91 come lavoratore dipendente e dall'1/2/93 al 31/10/10 come lavoratore autonomo titolare di impresa artigiana;
- l'impresa individuale del ricorrente è cessata in data 31/10/10;



- il ricorrente in data 12/5/2012 ha compiuto 61 anni di età e, con i contributi complessivamente versati come lavoratore dipendente e come lavoratore autonomo, avrebbe raggiunto la quota 97 e, pertanto, sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della riforma pensionistica introdotta con la legge n. 214/2011 di conversione del DL 201/2011, avrebbe maturato il diritto al trattamento pensionistico;
- con l'entrata in vigore della legge n. 214/2011 di riforma del sistema pensionistico (c.d. Legge Fornero), tuttavia, i sopra riportati requisiti, di cui il ricorrente era in possesso, non erano più sufficienti a garantirgli il diritto a pensione;
- il ricorrente in data 10/12/2014 ha presentato istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 147/2014 (doc. 2 di parte ricorrente);
- tale domanda è stata respinta dall'Inps con provvedimento del 24/6/2015 per mancanza dei requisiti di cui alla lettera E (doc. 3 di parte ricorrente);
- in data 29/2/2016 il ricorrente ha presentato una seconda domanda di verifica del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 1 comma 265 della legge 208/2015 (doc. 4 di parte ricorrente);
- anche tale domanda è stata respinta dall'ente convenuto, il quale con provvedimento del 9/3/2016 specificava che la condizione per l'accesso al beneficio della salvaguardia non poteva essere esteso al signor Allaix in quanto lavoratore autonomo (doc. 5 di parte ricorrente);
- da ultimo in data 13/12/2016 il ricorrente ha presentato una nuova domanda per l'ottenimento della pensione anticipata, che tuttavia è stata nuovamente respinta con provvedimento del 10/3/2017, nel quale l'Inps precisava che il ricorrente non rientrava nelle disposizioni eccezionali di cui all'articolo 24 comma 15 bis e successive modifiche del DL 201/2011 (doc. 8 di parte ricorrente).

Ciò posto, al fine di meglio chiarire la vicenda oggetto di causa, si osserva che il ricorrente non ha contestato all'ente previdenziale convenuto di avere illegittimamente respinto le sue domande di pensione anticipata, ma ha sostenuto la non conformità a Costituzione dell'articolo 24 comma 15 bis del DL 101/2011, sulla cui base l'Inps ha fondato il proprio ultimo provvedimento di diniego del trattamento pensionistico.

In altre parole, il presente giudizio è stato instaurato dal ricorrente al precipuo fine di promuovere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio sulla questione di costituzionalità (per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost.) dell'art. 24, comma 15 bis, del DL 201/2011 cit.

L'articolo 24, comma 15 bis, del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, la cui legittimità costituzionale è stata posta in dubbio dal ricorrente, prevede che: *"In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:*

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto,



i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;[...]".

In un primo tempo l'Inps aveva concesso il beneficio di cui alla sopra riportata disposizione esclusivamente a coloro che alla data di conversione del decreto legge n. 201/2011 (ovverosia al 28/12/2011) erano impiegati in attività di lavoro dipendente nel settore privato, escludendo, pertanto, coloro che a tale data erano privi di occupazione o erano lavoratori autonomi o dipendenti pubblici. Successivamente, con la circolare Inps n. 196/2016 l'istituto ha ampliato il bacino dei destinatari della salvaguardia di cui trattasi includendo anche i lavoratori dipendenti del settore privato che al 28/12/2011 erano privi di occupazione, avevano avviato attività di lavoro autonomo o, ancora, erano passati alle dipendenze di un'amministrazione pubblica, precisando, tuttavia, che i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto a pensione dovessero essere perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in costanza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato.

L'Inps con la successiva circolare n. 180/2017 ha poi previsto che, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa, sono utili allorquando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta per conseguire la prestazione pensionistica (35/36 anni per gli uomini e 20 anni per le donne).

La salvaguardia di cui all'art. 24 comma 15 bis si applica inoltre anche ai lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente (cfr. messaggio Inps n. 219/13), ma il lavoratore deve perfezionare i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione (gli uomini, in particolare, devono aver raggiunto la quota 97, con un minimo di 61 anni di età, entro il 31.12.2012, mentre per le donne restano confermati i requisiti di 60 anni e 20 anni di contributi entro il 31.12.2012).

In base al sopra riportato messaggio dell'Inps, dunque, rientra tra destinatari delle disposizioni cui al comma 15 bis dell'articolo 24 e il soggetto che, alla data del 28/12/2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato e successivamente risulti lavoratore autonomo o per appartenente ad altra categoria.

Per gli Iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano invece attività di lavoro autonomo (o attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione) il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato e, pertanto, con contribuzione versata esclusivamente nel fondo pensioni



lavoratori dipendenti in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato (cfr. messaggio Inps n. 2054/17).

Ciò premesso, è evidente che, in virtù del disposto dell'articolo 24 comma 15 bis, così come applicato dall'ente previdenziale convenuto nel corso degli anni, il ricorrente non ha diritto ad accedere al pensionamento anticipato, in quanto alla data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 (ovvero alla data del 28/12/2011) egli pacificamente non svolgeva attività di lavoro dipendente del settore privato nè aveva maturato l'anzianità contributiva minima richiesta da tale norma in qualità di lavoratore dipendente del settore privato ovvero sia con contribuzione versata esclusivamente nella FPLD.

Secondo il ricorrente l'assetto delineato dal legislatore contrasterebbe, in primo luogo, con il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost., in quanto senza alcuna ragione giustificatrice, riserverebbe un trattamento deteriore ai lavoratori autonomi.

Preliminarmente occorre porre mente al fatto che la disciplina censurata è stata adottata nell'ambito di un pacchetto di disposizioni emanate in un difficile momento di crisi economica allo scopo, dichiarato dal comma 1 dell'art. 24 del dl 201/2011, di rispettare gli impegni internazionali e con l'Unione europea, i vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, "in conformità dei seguenti principi e criteri: di contemperare la tutela dei diritti dei pensionati con la salvaguardia della «complessiva tenuta del sistema previdenziale e del bilancio pubblico», in un assetto improntato alla solidarietà intergenerazionale".

L'esclusione dei lavoratori autonomi dall'applicazione del beneficio previsto dalla norma eccezionale di cui all'articolo 24 comma 15 bis è pertanto frutto di una scelta discrezionale del legislatore chiamato a contemperare la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la tutela della proporzionalità e dell'adequatezza dei trattamenti pensionistici (artt. 36 e 38 Cost.).

Il bilanciamento attuato dal legislatore con la disposizione censurata, da valutarsi nell'ambito delle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale previste dall'articolo 24 del dl n. 201/2011, non può ritenersi irragionevole, in considerazione del fatto che l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto preclude una valutazione comparativa delle stesse.

Invero in più occasioni la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale fondate su presunte disparità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rilevando che le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo in relazione alla disciplina che regola il trattamento previdenziale loro riservato sono del tutto incomparabili, tenuto conto dei molteplici punti di diversità delle rispettive discipline in riferimento all'obbligo contributivo, alla misura dei contributi e al sistema di calcolo delle pensioni.



In un quadro normativo caratterizzato dalla esistenza di diversificati regimi previdenziali, pertanto, pur in considerazione di un processo di graduale convergenza dei rispettivi sistemi, la persistenza di «elementi di motivata diversità» (cfr. Corte Cost. sentenza n. 148 del 2017) giustifica differenti regolazioni di aspetti e punti specifici.

Le specifiche e limitate deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione introdotte con la legge 214/2011 di conversione del DL 201/2011 - che, come già rilevato, si inseriscono nell'ambito di un intervento di ripristino degli equilibri finanziari mirante ad incidere sulla spesa previdenziale - hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione, in quanto la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle c.d. salvaguardie rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore.

La Corte Costituzionale, prendendo le mosse dalla disomogeneità dei sistemi previdenziali sotto il profilo della entità e della natura delle prestazioni e sotto quello delle modalità di contribuzione, ha statuito che gli obiettivi della parificazione tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del sistema pensionistico, non possono che essere rimessi alla discrezionalità del legislatore, il quale deve tenere conto sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie, e ha altresì precisato che tali scelte discrezionali rimangono, in sede di giudizio di costituzionalità, insindacabili (cfr. ordinanza n. 357/1988 e sentenza n. 148/2017).

L'esistenza di trattamenti previdenziali diversi per i lavoratori subordinati e per i lavoratori autonomi non vale di per sé a dimostrare la lesione del principio di eguaglianza proprio in considerazione della diversità delle situazioni e dei sistemi posti a confronto, la quale giustifica, in termini di ragionevolezza, la non omogeneità delle discipline (cfr. Corte Cost. sentenze n. 345 del 1999 e n. 457 del 1998 e ordinanza n. 133/2001).

Infine, quanto alla lamentata violazione dei canoni di cui all'articolo 38 Cost. la Corte Cost. con la sentenza n. 31 del 1986, i cui principi sono stati richiamati dalla sentenza n. 458/1989, ha ritenuto non arbitrario, in relazione all'art. 3 Cost., il diverso trattamento minimo di pensione disposto per i lavoratori autonomi rispetto a quello goduto dai lavoratori dipendenti, e ciò sulla base della considerazione della differente situazione in cui versano le due categorie, in relazione sia alla diversa qualità del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, che godono di un reddito e non di una retribuzione fissa, sia alla diversa posizione economica e sociale degli stessi, sia infine alla diversa disciplina delle rispettive contribuzioni previdenziali.

Alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle due sopra richiamate sentenze, si può affermare che l'art. 38, secondo comma, Cost. non vincola il legislatore a considerare le esigenze della vita come indiscriminatamente uniformi, prescindendo dal reddito fruito durante la vita lavorativa, e non gli impone di determinare un trattamento pensionistico uniforme per tutte le categorie di lavoratori.



In conclusione, attesi i particolari presupposti e le finalità delle c.d. salvaguardie- poste peraltro a totale carico dello Stato- non può dunque ritenersi irragionevole la scelta del legislatore, condizionata dal necessario contenimento della spesa pubblica, di limitarne l'applicazione al solo settore del lavoro subordinato, con esclusione delle categorie del lavoro autonomo, di norma non gravate dai medesimi sacrifici e capaci di difendersi dalla erosione inflazionistica in ragione della specificità -rispetto alla retribuzione fissa dei lavoratori dipendenti- del reddito derivato dalla propria attività (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 458 del 1989).

Per tutte le ragioni sin qui esposte non si ravvisano i dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 24 comma 15 bis cit. sollevati dal ricorrente e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto dell'assoluta novità della questione trattata le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.,

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 25 settembre 2018

La Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: avv.fernando.bagnasco@postacert.inps.gov.it

CC:

Ricevuto il:15/11/2018 04:46 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Tribunale di Torino Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Priorità:normale

[IndiceBusta.xml\(270\)](#)

[Comunicazione.xml\(1543\)](#)

[33129075s.pdf.zip\(105426\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[CancellaSegna come:Da leggereSposta in:BozzeCestinoDELETED](#)

[ITEMSDRAFTSInviataSENT ITEMSSpampec archiviate 2015pec archiviate 2016pec archiviate 2017pec già evasericevute 2018](#)

Tribunale di Torino. -- Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012 Sez/Coll.: 05 Tipo procedimento: Diritto del Lavoro Numero di Ruolo generale: 6048/2017 Giudice: FILICETTI AURORA Ricorr. principale: ALLAIX FIORITO Resist. principale: I.N.P.S. Si da' atto che in data 15/11/2018 alle ore 16:46 il cancelliere RANDAZZO MARIA CHIARA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avv.fernando.bagnasco@postacert.inps.gov.it della parte FERNANDO BAGNASCO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a: Data Evento: 15/11/2018 Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA) Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA (DISPOSITIVO N. 1708/2018 LETTO IN UDIENZA) Note: Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/11/2018 16:46 Registrato da RANDAZZO MARIA CHIARA -- Si vedano gli eventuali allegati. ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

